

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTT.10-11 DELLA LEGGE N.241/1990 SMI, PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA PRODUTTIVA DELLA SOCIETA' F.LLI CORRADINI (VIOTTOLO DEL PINO N.2 – LOC. SALVATERRA).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Regionale n.2191 del 5/12/2000 è stata approvata la Variante Generale al vigente P.R.G e divenuta esecutiva a norma di legge. A riguardo la Regione ha dato notizia sul Bollettino Ufficiale Regionale n.191 del 27/12/2000;
- ai sensi dell'art.41 della Legge Regionale n.20/2000, così come modificata dalla Legge Regionale n.34/2000, i Comuni, nei termini indicati, possono operare ai sensi della Legge Regionale n.47/1978 smi;
- la Variante Generale al P.R.G individua nella tavola SD, S-2, FR-2, P-8 le aree oggetto del presente atto di Accordo in località Salvaterra – Via Sp. n.51/Viottolo del Pino n.2;

CONSIDERATO che in data 10/03/2015 prot.gen.n.3878 il Sig. Corradini Massimo (nato a Sassuolo il 12/11/1965 e residente a Salvaterra in via Colombara n.2, C.F.: CRRMSM65S12I462C, in qualità di Legale Rappresentante della Società F.lli Corradini S.r.l., con sede in Viottolo del Pino n°2 a Salvaterra) e il Sig. Corradini Gian Luca (nato a Scandiano il 02/03/1968 e residente a Salvaterra in via Colombara n.2, C.F.: CRRGLC68C02I496M, quale Legale Rappresentante della Società CO.L.MA. S.n.c. di Corradini Massimo e Gian Luca con sede in Viottolo del Pino n.2 a Salvaterra di Casalgrande, P.IVA 02455400354) hanno formulato al Comune di Casalgrande proposta, ai sensi dell'art.10 della Legge del 7/08/1990 n.241 e smi, prospettando la sottoscrizione di atto di Accordo, ai sensi dell'art.11 della Legge 7/08/1990 n.241 smi, in forza del quale s'impegnano ad acquistare un'area di superficie pari a 2.050 mq trasformata con l'approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (ai sensi dell'art.28-29 della Legge Regionale n.20/2000 smi), da "verde pubblico" in "ambiti specializzati per attività produttive consolidati – nta del PSC/RUE" per l'utilizzo ai fini edificatori dell'azienda esistente;

PRESO ATTO che:

- la società F.lli Corradini S.r.l esercita l'attività di commercio e stoccaggio di rottami metallici ferrosi e non ferrosi, costituiti da scarti di lavorazione dei metalli, oppure da demolizione industriali, presso la sede operativa sita in località Salvaterra di Casalgrande in Viottolo del Pino n.2;
- la suddetta area sulla quale attualmente opera la Società F.lli Corradini S.r.l. risulta di proprietà della società Credem Leasing S.p.a. (censita nel medesimo Comune al foglio n.21 mappale n.227) e società CO.L.MA. S.n.c. (censita nel medesimo Comune al foglio n.21 mappale n.226);
- la società F.lli Corradini S.r.l si è trovata a dover valutare la possibilità di ampliare l'area o delocalizzare l'attività in altra sede fuori dal territorio comunale;
- la società si è preventivamente attivata svolgendo ricerche sul territorio comunale al fine di individuare un'area o struttura capaci di mantenere integre le caratteristiche aziendali e l'avviamento evitando il più possibile danni ad un'attività giovane in lenta crescita; un'assidua ricerca ha portato a riconoscere come soluzione ottimale lo sfruttamento dell'adiacente area verde di proprietà Comunale;
- il Comune riconosce le difficoltà trovate nel reperire, all'interno del vigente strumento di pianificazione urbanistica, soluzioni soddisfacenti a delocalizzare l'attività ribadendo la sussistenza di rilevante interesse pubblico, dal punto di vista urbanistico e del consolidamento dell'organico lavorativo, che la società F.lli Corradini S.r.l. mantenga l'attività di deposito nell'attuale sede di Salvaterra;
- il Comune e la società F.lli Corradini S.r.l. a seguito di colloqui, ai sensi dell'art.11 comma 1 bis della Legge n.241/90 smi, hanno di comune accordo ritenuta unica la soluzione di ampliamento dell'attuale sede attraverso la cessione da parte del Comune dell'area destinata a verde pubblico posta lungo Viottolo del Pino, stralcio di area di circa 2.050 mq (censita nel medesimo Comune al foglio n.21 mappale n.199/a);
- la società F.lli Corradini S.r.l. attraverso la presentazione di un progetto, intende utilizzare la suddetta area come piazzale per la redistribuzione degli spazi di lavoro e stoccaggio del materiale all'aperto, impegnandosi nel riordino dell'assetto complessivo del lotto e migliorando così l'inserimento

paesaggistico/ambientale dell'attività nel contesto urbanistico;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il “*Piano comunale delle alienazioni – anno 2015*”. L’area oggetto di alienazione, censita al foglio n.21 mappale n.199/a, è ricompresa nell’elenco del patrimonio disponibile;

VALUTATO da parte dell’Amministrazione Comunale:

- il rilevante interesse pubblico per la comunità locale la proposta formulata da società F.lli Corradini S.r.l, rappresentando la stessa una importante opportunità per lo sviluppo sociale e produttivo del territorio in un contesto di piena compatibilità con le scelte di pianificazione in atto e in itinere;
- i contenuti del presente atto di Accordo (**Allegato A**) per l’interesse pubblico della comunità locale consistente nella valorizzazione economica di una porzione d’area, pari a circa 2.050 mq, in zona produttiva esistente;

RILEVATO l’interesse pubblico di codesta Amministrazione Comunale nell’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel presente atto di Accordo (**Allegato A**);

PRESO ATTO della congruità sotto il profilo normativo e urbanistico e la serietà della proposta, oltre alla sua rispondenza a pubblico interesse; il Comune, la società F.lli Corradini S.r.l., con sede in Viottolo del Pino n.2 a Salvaterra, hanno dato luogo ad approfondito e serrato confronto, nell'ambito di incontri convocati ai sensi dell'art.11 comma 1-bis della Legge n.241/1990 smi, in merito alla possibile concreta definizione degli aspetti inerenti la proposta formulata nel presente atto di Accordo (**Allegato A**);

VISTO la perizia del prot.gen.n....., redatta dal Responsabile del Settore “*Lavori Pubblici*”, in merito alla stima economica dell’area oggetto di alienazione, censita al foglio n.21 mappale n.199/a, ricompresa nell’elenco del patrimonio disponibile del “*Piano comunale delle alienazioni – anno 2015*”;

RITENUTO di disporre l’approvazione della predetta bozza di atto Accordo, allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**);

VISTO:

- la Legge n.241 del 7/08/1990 smi;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 smi;
- il Decreto Presedente della Repubblica. n.380 del 6/06/2001 smi;
- il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 smi;
- la Legge Regionale n.47 del 7/12/1978 smi;
- la Legge Regionale n.20 del 24/03/2000 smi;
- la Legge Regionale n.15 del 30/07/2013 smi;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*”, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Settore “*Lavori Pubblici*”, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio “*Finanziario*”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economica-finanziaria sul patrimonio dell’Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 c.1 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 nel suo testo vigente;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni illustrate precedentemente, la proposta d’atto Accordo (**Allegato A**), redatta ai sensi dell’art.10-11 della Legge n.241/1990 smi, elaborato sulla base della proposta presentata in data 10/03/2015 prot.gen.n.3878, dalla società F.lli Corradini S.r.l. e società Società CO.L.MA. S.n.c. di Corradini Massimo e Gian Luca, con sede in Viottolo del Pino n.2 a Salvaterra per la cessione un’area di superficie pari a 2.050 mq ricadente in ambito produttivo;

- 2) Di autorizzare il Sindaco, il Responsabile del 3° Settore "*Pianificazione Territoriale*", e il Responsabile del 4° Settore "*Lavori Pubblici*" alla sottoscrizione dell'atto di Accordo di cui al punto 1);
- 3) Di sottoscrivere l'atto di Accordo di cui al punto 1), entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività del presente atto deliberativo;
- 4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23-39 del D.Lgs. n.33/2013;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 nel suo testo vigente.